

Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 612 ⁽¹⁾.

Linee-guida e indirizzi per la programmazione della *L.R. n. 8/1988* per l'anno 2003 e per gli anni successivi.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 8 settembre 2003, S.S. n. 4 al B.U. 1° settembre 2003, n. 16.

La Giunta regionale

PREMESSO che la *L.R. 23 marzo 1988, n. 8* prevede interventi per favorire la costituzione nel territorio regionale di una rete di centri polivalenti che possono svolgere un ruolo di integrazione culturale e formativo all'azione svolta dalla scuola;

CONSIDERATO che tale intervento regionale può trovare attuazione sulla base di apposite iniziative dei Comuni che, singoli od associati prevedano la costituzione di centri polivalenti, con possibilità di affidarne, mediante apposita convenzione, la gestione a cooperative o associazioni idonee a svolgere un ruolo di indirizzo e di coordinamento nella vasta area della condizione giovanile;

CHE tali Associazioni o Cooperative devono essere composte da giovani disoccupati in possesso di specifiche professionalità;

RILEVATO che l'*art. 3 della L.R. n. 8/1988* individua le attività che i Centri Polivalenti devono assicurare per rispondere pienamente alle finalità generali che la legge prefigura;

CHE è indispensabile fornire ai Comuni che prevedono la costituzione di Centri polivalenti linee-guida;

RITENUTO necessario ai sensi dell'*art. 12 della legge n. 241/1990*, specificare i principi generali e i criteri a cui deve attenersi la programmazione regionale per individuare i destinatari degli interventi e determinare le entità delle risorse da assegnare a ciascun Comune beneficiario;

TENUTA presente, inoltre, la necessità di indicare come atto di indirizzo prioritario, a tutti i Comuni che intendono costituire centri polivalenti, di programmare le politiche di intervento del centro come sportello «Informagiovani» individuando opportune forme di coordinamento con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio di riferimento, anche al fine di far prevedere le opportunità educative usufruite dai giovani come crediti formativi riconosciuti nei P.O.F. redatti dalle singole scuole;

VISTA la legge finanziaria anno 2003 che all'*art. 32, comma 7*, porta la data di scadenza per la presentazione delle domande al 30 marzo di ogni anno;

CHE in fase di prima applicazione della legge e in considerazione che la stessa produce effetti dalla sua entrata in vigore, è necessario determinare che il termine di presentazione delle domande per l'anno 2003 viene fissato al 30 settembre 2003;

VISTA la *legge regionale n. 8/1988* concernente: «Istituzione dei centri polivalenti»;

VISTA la *legge n. 241/1990* concernente «Partecipazione al procedimento amministrativo»;

SU proposta dell'Assessore alla P.I. On.le Saverio Zavettieri, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto al competente settore nonché, del Dirigente generale del Dipartimento a voti unanimi;

Delibera

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si approvano interamente di:

1. approvare i criteri e le modalità riportati nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in relazione alla concessione di contributi di cui alla *legge regionale n. 8/1988*;

2. determinare che i criteri e le modalità riportati nell'allegato «A», saranno adottati nella ripartizione dei fondi previsti, per l'attuazione degli interventi della legge di cui trattasi;

3. determinare, solo per l'anno in corso, che la scadenza delle domande è fissata al 30 settembre 2003;

4. destinare, nell'eventualità che vi siano richieste nel riparto regionale il 10% del fondo complessivo, per l'acquisto, l'ammodernamento e la riconversione di immobili di proprietà comunale destinati a sede del Centro;

5. riservare una somma pari al 5% del fondo globale, per borse di studio nell'area della condizione giovanile, a giovani laureati o diplomati;

6. autorizzare il competente Dipartimento a definire l'apposito regolamento e il relativo bando per le procedure di assegnazione delle borse;

7. inviare il presente provvedimento alla competente Commissione del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge n. 27/1999, art. 11;

8. disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in edizione straordinaria;

9. autorizzare il Dipartimento a dare attuazione al presente provvedimento.

Allegato «A»

Linee-guida e indirizzi per la programmazione della legge n. 8/1988 per l'anno 2003 e per gli anni successivi.

1. *Criteri di ammissibilità:*

I Comuni devono inoltrare richiesta di contributi improrogabilmente entro il 30 marzo di ogni anno (il termine 30 ottobre stabilito dall'art. 4, comma 2 della legge è stato modificato dall'art. 32, comma 7 della legge finanziaria anno 2003).

Per l'anno in corso, in fase di prima applicazione della legge, la scadenza è determinata al 30 settembre 2003.

Le richieste devono pervenire entro tale termine (non farà fede il timbro postale).

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla delibera di G.M. che dovrà riportare:

a) l'istituzione del Centro Polivalente;

b) l'ubicazione del Centro con l'indicazione della sede e l'indirizzo. Nel caso in cui la sede non sia di proprietà comunale, l'Amministrazione comunale dovrà farsi carico delle spese di fitto;

c) l'approvazione del progetto redatto dall'Amministrazione competente (non saranno presi in considerazione quei progetti redatti da Associazioni o Cooperative, alle quali, eventualmente, il Comune potrà in seguito affidare la gestione del progetto con le motivazioni dell'affidamento a terzi);

d) la durata dell'attività;

e) il piano finanziario del progetto, ivi compreso, l'eventuale acquisto di attrezzature che dovrà essere distinto dalle attività;

f) tipologia degli impianti e delle attrezzature utilizzabili in quanto già di proprietà dell'Amministrazione o di soggetti pubblici o privati disponibili a cedere in uso gratuitamente.

2. Criteri per l'individuazione dei beneficiari dell'intervento regionale:

Gli interventi regionali saranno concessi per l'attuazione delle attività riportate all'*art. 3 della L.R. n. 8/1988* a:

2.1 Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;

2.2 Comuni maggiori solo per le aree a rischio ambientale e sociale;

2.3 Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, collegati tra di loro pervenendo a costituire un bacino di utenza più ampio, specie nelle aree prive di infrastrutture culturali.

3. Criteri di valutazione per l'intervento regionale:

3.1 I programmi devono prevedere almeno 2/3 del complesso delle attività determinate dalla *legge regionale n. 8/1988*.

3.2 Il progetto dovrà riportare con organicità/obiettivi-metodologia-tempi di attuazione e prevedere relazioni intermedie di verifica.

3.3 I Comuni che intendono affidare la gestione delle attività ad Associazioni o Cooperative di giovani, devono documentare con apposito curriculum, la professionalità dei componenti delle Associazioni o delle Cooperative che devono essere costituite per atto pubblico. L'Amministrazione dovrà, comunque, motivare l'affidamento a terzi.

4. *Priorità:*

4.1 Programmi di attività realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio di riferimento, nell'intento di prefigurare i servizi realizzati con le attività dei centri polivalenti, come azione mirante ad attrezzare «l'esterno alla scuola» ampliando le opportunità formative dei giovani.

4.2 Programmi che prevedono la creazione di uno sportello «Informagiovani» di supporto alle iniziative tendenti a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

4.3 Programmi che prevedono il coinvolgimento di giovani appartenenti ad etnologie diverse, allo scopo di favorire l'integrazione sociale dei giovani stranieri e il conseguente arricchimento culturale dei giovani locali.

Il rapporto tra il contributo regionale richiesto e la realizzazione dell'attività dei centri polivalenti e i fondi a carico del bilancio comunale, non può essere superiore ai 2/3 della spesa prevista nel piano finanziario presentato dai comuni.

Il contributo regionale viene erogato al Comune sempre che sia stato presentato il rendiconto delle spese del finanziamento ottenuto l'anno precedente accompagnato da una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti. Il rendiconto deve essere approvato con atto di G.M.

Priorità trasversali:

Programmi di lavori che tengano conto della realtà culturale del territorio:

- valorizzazione dei beni culturali;
- organizzazione di circoli di studio;
- tradizioni-ambiente-folklore.